

## Strumento di lavoro: Fusione di associazioni

Testo: Elsbeth Fischer-Roth, Centro di competenza vitamina B

---

Le fusioni delle associazioni sottostanno alla **Legge sulla fusione (LFus)**. Esistono due possibilità di fusione: con una **fusione mediante combinazione** due o più associazioni si uniscono formando una nuova associazione. L'altra variante è la **fusione mediante incorporazione**. In questo caso un'associazione assume (ossia rileva) una o più altre associazioni. La procedura è la stessa per entrambe le varianti.

### Preparazione

Le associazioni coinvolte e le loro direzioni devono rilasciare una corrispondente dichiarazione d'intenti. Al riguardo è importante informare bene i soci e coinvolgerli nel processo. È opportuno che l'assemblea dei soci prenda una decisione di principio inerente alla fusione, ad esempio assegnando il relativo incarico alla direzione o creando un gruppo di lavoro in cui siedono anche alcuni soci.

### Contratto di fusione

I membri della direzione (o il gruppo di lavoro) redigono un contratto di fusione. L'articolo 13 della Legge sulla fusione stabilisce i contenuti di tale contratto, in particolare:

- il nome e la sede della nuova associazione e delle associazioni partecipanti;
- informazioni sulla funzione dei soci delle associazioni da incorporare nella nuova associazione (ad es. soci onorari, speciali categorie di soci...);
- la data a decorrere dalla quale gli atti delle associazioni da incorporare si considerano compiuti per conto della nuova associazione;
- ogni particolare vantaggio concesso ai membri di un organo direttivo o amministrativo o ai soci amministratori (ad es. posto nella direzione della nuova associazione o altro);
- il rapporto di scambio delle quote sociali e, se del caso, l'importo del conguaglio (se si tratta di procedure previste);
- eventuali punti specifici, ad es. gli obblighi che passano alla nuova associazione;
- se del caso, la bozza dello statuto della nuova associazione o la modifica dello statuto dell'associazione assuntrice.

Un contratto di fusione richiede la forma scritta e l'approvazione delle associazioni partecipanti alla fusione (la decisione di approvazione sarà messa a verbale, art.12 cpv. 2 LFus). Il contratto di fusione è concluso dai rappresentanti dell'associazione (con firma collettiva o firma individuale a seconda dello statuto in vigore). La decisione di fusione viene in seguito ratificata dalle assemblee dei soci delle associazioni partecipanti.

## **Rapporto di fusione**

Per la fusione di associazioni non è previsto un rapporto di fusione ai sensi dell'art. 14 LFus. Può tuttavia essere opportuno redigerlo in base a quanto sono aggiornate le informazioni fornite ai soci. Il rapporto di fusione illustra lo scopo e le conseguenze della fusione, le particolarità e, se del caso, i cambiamenti nei diritti e nei doveri dei soci, nonché le eventuali ripercussioni per il personale. In una fusione mediante combinazione, al rapporto di fusione bisogna allegare la bozza dello statuto della nuova associazione.

A seconda dei tempi previsti per la fusione, sarà presentato un bilancio intermedio delle associazioni coinvolte al fine di evidenziare gli eventuali impegni. Altrimenti il bilancio dell'ultima chiusura è parte integrante del contratto. (Se il bilancio precede di oltre 6 mesi la data di conclusione del contratto di fusione occorrerà stilare un bilancio intermedio (art. 11 LFus).

Per le fusioni di associazioni non è richiesta la verifica del contratto di fusione, del rapporto di fusione e del bilancio da parte di un perito revisore abilitato conformemente all'art. 15 LFus.

## **Stesura o aggiornamento dei regolamenti, del budget ecc.**

A seconda della situazione occorre aggiornare i regolamenti, la descrizione dei posti di lavoro, gli organigrammi ecc. È altresì opportuno allestire un budget per la nuova associazione o l'associazione assuntrice.

## **Consultazione**

Il contratto di fusione, compresa la documentazione di accompagnamento (come il nuovo statuto, i nuovi regolamenti ecc.) deve essere portato a conoscenza dei soci almeno 30 giorni prima della votazione (se tutti i soci sono d'accordo questo termine può essere più breve).

I collaboratori e le collaboratrici delle associazioni coinvolte devono essere consultati prima dell'approvazione del contratto di fusione. Al riguardo si applicano le disposizioni dell'art. 333a CO (Trasferimento del rapporto di lavoro).

## **Votazione**

Ciascuna associazione partecipante deve indire un'assemblea dei soci (ordinaria o straordinaria) per l'approvazione del contratto di fusione. Ai fini dell'approvazione della fusione è necessaria una maggioranza di tre quarti di tutte le associazioni partecipanti (sempreché gli statuti delle associazioni partecipanti non richiedano un quorum più alto). Per le associazioni assunte da un'altra associazione o che si uniscono in una nuova associazione tramite una fusione mediante combinazione non è necessaria una decisione di scioglimento.

Dopo l'approvazione della fusione da parte delle associazioni partecipanti si terrà una prima assemblea dei soci della nuova associazione, con il seguente ordine del giorno:

- approvazione del nuovo statuto/della revisione dello statuto e dei regolamenti
- elezione dei membri della direzione conformemente al nuovo statuto
- altre decisioni conformemente al nuovo statuto in vigore

### **Entrata in vigore**

La decisione di fusione diventa giuridicamente valida dopo che tutte le associazioni partecipanti l'hanno approvata. Determinante in termini di tempo è l'approvazione da parte dell'associazione che vota per ultima. Una fusione retroattiva non è possibile. In altre parole, il momento della fusione deve essere in una data successiva alle votazioni. Se una delle associazioni coinvolte è iscritta nel registro di commercio, la fusione è valida solo dopo l'iscrizione nel registro di commercio. Se la data della fusione è diversa da quella dell'iscrizione della fusione nel registro di commercio, la deroga temporale è vincolante solo internamente all'associazione. Nei confronti di terzi la fusione ha effetto con l'iscrizione nel registro di commercio.

### **Recesso dall'associazione**

I soci possono uscire dall'associazione entro due mesi dalla decisione di fusione, liberamente e senza indicarne il motivo. L'uscita vale retroattivamente dalla data della decisione di fusione (art. 19 LFus). I soci devono essere adeguatamente informati.